



**CITTÀ DI MARCON**  
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA



ORIGINALE

**DIRIGENTE AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE N. 660 DEL 17-11-2023**

**Oggetto:PNRR NEXT GENERATION EU M4 C1 INV. 1.1 - "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PUBBLICO A GAGGIO". CUP: B35E21002950001. CIG: 98481137EF. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORAZIONI CAT. OG1 ALLA DITTA PAGOTTO ALFREDO S.N.C. DI ARCADE (TV)**

CIG:

IL DIRIGENTE AREA TECNICA  
*Volpe Raffaele*

Premesso che:

- con determinazione del dirigente dell'Area Tecnica n. 314 del 29.05.2023, esecutiva, è stato approvato, in linea tecnica ed in linea economica, il progetto esecutivo, nella sua versione finale, dell'intervento di "Realizzazione nuovo asilo nido pubblico a Gaggio" - PNRR NEXT GENERATION EU M4 C1 INV. 1.1, redatto dall'incaricato studio professionale "Gaia Progetti - Giovani Architetti e Ingegneri Associati" - di arch. Dario Cazzaro e ing. Emanuel Finotto, con sede in Via Chiesa Campocroce, 4/2P - Mogliano Veneto (TV), per una spesa complessiva di quadro economico di € 4.200.000,00, di cui € 3.224.070,51 per lavori, compresi € 77.879,73 per oneri della sicurezza, ed € 975.929,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il suddetto intervento è finanziato come segue: € 2.390.000,00, di cui al decreto direttoriale M.I.M. n. 74 del 26.10.2022 e accordo di concessione finanziamento sottoscritto in data 16.12.2022 con fondi PNRR NEXT GENERATION EU M4 C1 INV. 1.1 (TARGET: 1.365,00 m2 e n. 50 bambini); € 239.000,00, di cui al decreto MEF RGS n. 124 del 13/03/2023; € 1.571.000,00, con fondi propri di questo ente, di cui € 1.000.000,00 mediante prestito con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (pos. 6217632);

- con determinazione Dirigenziale n. 1947/2023 del 16.06.2023, esecutiva ed efficace, la S.U.A. VE - che ha espletato, per conto del Comune di Marcon, la procedura di appalto con CIG 9736464046, per l'affidamento dei lavori in parola - ha disposto l'aggiudicazione, per conto del Comune di Marcon, dell'appalto dei lavori stessi, relativi all'opera di che trattasi, alla ditta GSE SRL, P.IVA n. 04114620265, con sede legale in via P. Nenni n. 7 - 31038 - Paese (TV), che ha offerto il ribasso del 2,19% sull'importo a base di gara di € 3.224.070,51, di cui € 77.879,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA al 10%;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 359 del 20.06.2023, esecutiva, si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva ed efficace disposta dalla SUA VE ed è stato disposto l'impegno di spesa relativo all'importo contrattuale a favore della ditta GSE SRL, P.IVA n. 04114620265, pari ad euro 3.155.168,93 (comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad euro 77.879,73), a fronte del ribasso offerto del 2,19 per cento, oltre ad euro 315.516,89 per IVA al 10 per cento, di complessivi pertanto euro 3.470.685,82;
- il contratto di appalto lavori è stato stipulato in data 21.09.2023, Rep. 1842/2023 del 21.09.2023 e registrato a Venezia, Serie: 1T Numero: 22302 del 25.09.2023,
- i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 30.10.2023, e definitivamente, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, il giorno 06.11.2023;

Dato atto che i compiti di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in parola sono esercitati rispettivamente dall'ing. Emanuel Finotto e dall'arch. Dario Cazzaro dello Studio di Progettazione Gaia Progetti con sede a Mogliano Veneto (TV);

Atteso che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di offerta, che intende affidare in subappalto le lavorazioni rientranti nelle categorie OG1, OG11, OS6 e OS7;

Vista l'istanza presentata dall'impresa appaltatrice GSE SRL, di Paese (TV), assunta al Protocollo Comunale in data 13.11.2022 con il n. 23477 e integrata in data 15.11.2023 con il n. 23705, relativa alla richiesta di autorizzazione al subappalto di lavorazioni riguardanti l'esecuzione di lavori di realizzazione di opere murarie, getti e carpenterie, rientranti nella categoria prevalente OG1, alla ditta Pagotto Alfredo s.n.c., C.F./P.IVA n. 00896830262, con sede ad Arcade (TV), via Indipendenza, n. 58, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 438.841,80, di cui € 8.661,04 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;

Dato atto che tali lavorazioni sono tra quelle che la ditta appaltatrice GSE Srl, ha indicato che intende subappaltare;

Dato atto, altresì, che l'importo di subappalto richiesto per le succitate lavorazioni, riguardante l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1, pari a presunti € 438.841,80, di cui € 8.661,04 per oneri per la sicurezza, rientra nei limiti di legge, nonché in quelli previsti dal C.S.A. - Norme Amministrative;

Preso atto che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'impresa appaltatrice ha presentato la seguente documentazione, acquisita al Protocollo Comunale in data 13.11.2023 con il n. 23477 e integrata in data 15.11.2023 con il n. 23705:

- istanza di subappalto da parte della ditta appaltatrice GSE Srl;
- dichiarazione della ditta appaltatrice circa l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- dichiarazione della ditta appaltatrice in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale dell'impresa subappaltatrice ai sensi del punto 3 dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;
- dichiarazione della ditta appaltatrice di verifica della congruità del POS della ditta subappaltatrice rispetto al proprio POS;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.;

- dimostrazione della ditta subappaltatrice circa il possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per le prestazioni oggetto di subappalto, mediante presentazione di attestazione SOA per la cat. OG1, classifica II;
- copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A della ditta subappaltatrice;
- dichiarazione da parte della ditta subappaltatrice di presa visione e di accettazione del P.S.C.;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice circa l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento con l'appaltore ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice di vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR in merito al non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 (cd. DNSH) e, ove applicabili,
- dichiarazione dell'impresa subappaltatrice di non aver esercitato poteri autoritativi e negoziali quale dipendente della stazione appaltante negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice di non essere assoggettata agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice ai sensi dell'art. 90, comma 9, punto b), di cui al D.Lgs n. 81/2008, circa l'organico medio annuo, e dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato applicato ai lavoratori dipendenti;
- dichiarazione da parte della ditta subappaltatrice di accettazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento per i dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 2 del 'Codice generale' approvato con D.P.R. 62/2013, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del Regolamento comunale approvato con D.G.C. n. 10 del 30.01.2014, ed aggiornato con D.G.C. n. 50 del 16.03.2023;
- P.O.S. della ditta subappaltatrice;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.;
- comunicazione della ditta subappaltatrice relativa ai dati del conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

Atteso che la ditta subappaltatrice come risulta dalla nota prot. n. 83577/2023Uscita, della Prefettura di Treviso agli atti, risulta iscritta nell'elenco delle ditte richiedenti l'iscrizione all'elenco provinciale di Treviso, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd "white list");

Richiamati i commi 3 e 4 dell'art. 92 del D.Lgs 159/2011, che recitano:

*«3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.*

*4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.»*

Visto il contratto di subappalto tra l'impresa appaltatrice GSE SRL e la ditta subappaltatrice Pagotto Alfredo s.n.c., C.F./P.IVA n. 00896830262, presentato dall'impresa appaltatrice e acquisito al Protocollo Comunale in data in data 13.11.2022 con il n. 23477, che prevede il subappalto delle lavorazioni di cui sopra per un importo presunto di contratto di subappalto di € 438.841,80, di cui € 8.661,04 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;

Dato atto che il medesimo contratto di subappalto contiene la clausola con cui la ditta subappaltatrice si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;

Dato atto, inoltre, che nel succitato contratto di subappalto, nonché in apposita comunicazione inviata, le parti hanno stabilito che il pagamento della ditta subappaltatrice Pagotto Alfredo s.n.c., per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, sia effettuato non direttamente dalla stazione appaltante, in deroga a quanto previsto dal comma 13, lett. a), dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ma sia corrisposto al subappaltatore da parte dell'appaltatore ditta GSE SRL;

Considerato, quindi, che il pagamento del saldo sarà subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto succitato pagamento delle prestazioni rese dal subappaltatore ed alla presentazione della relativa fattura quietanzata della ditta subappaltatrice;

Vista la dichiarazione di competenza del direttore dei lavori, ing. Emanuel Finotto, di rispetto dell'art. 105, commi 2 e 14, del D.Lgs n. 50/2016, e s.m.i., in merito alla succitata richiesta di subappalto, agli atti;

Dato atto che l'arch. Dario Cazzaro, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con nota assunta al protocollo comunale in data 16.11.2023 con il n. 23911, agli atti, ha accertato l'idoneità della documentazione di subappalto presentata ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e s.m.i., in materia di sicurezza, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale della ditta subappaltatrice, nonché l'idoneità del POS dell'impresa subappaltatrice Pagotto Alfredo s.n.c.;

Dato atto:

- che la ditta subappaltatrice Pagotto Alfredo s.n.c. risulta regolare rispetto ai versamenti contributivi previdenziali, a fronte del D.U.R.C. regolare acquisito agli atti e che la stessa non presenta annotazioni presso il Casellario ANAC e che sono in corso le altre verifiche di legge sui requisiti;
- che l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revoca qualora venga accertato il difetto dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, provvedendo inoltre ai conseguenti adempimenti di legge;
- che ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D. Lgs 159/2011, in caso di revoca l'Amministrazione corrisponderà all'affidatario il corrispettivo delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta e sanzionerà l'appaltatore con l'applicazione delle penali previste per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto;

Dato atto, inoltre, che l'importo presunto del contratto di subappalto in argomento, pari ad € 438.841,80, compresi i relativi oneri per la sicurezza, più € 43.884,18, per IVA al 10%, per complessivi € 482.725,98, trova copertura all'interno delle somme impegnate a favore della ditta appaltatrice GSE SRL di Paese (TV), per l'esecuzione del contratto d'appalto dei lavori di che trattasi, come segue:

Importo	Miss.	Progr.	Codice di Bilancio	Cap.	Imp./FPV	Siope
€ 482.725,98	10	5	2.02.01.09.012	8017	412/2021	2020109012

Visto il C.S.A., in particolare l'art. 15;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l'art. 105;

Visto anche il D.L. n. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021;

Visto il D.P.R. n. 207/2010, e s.m.i., per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.;

Visto il D.M. n. 49/2018;

Vista la vigente normativa antimafia, ed in particolare la Legge n. 136/2010, e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs. n. 36/2023, ed in particolare l'art. 226;

Verificata positivamente da parte del Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Raffaele Volpe, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, della Legge 241/1990, la suddetta istanza di autorizzazione al subappalto inoltrata dalla ditta aggiudicataria GSE SRL e ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il subappalto in argomento;

Viste le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 8 del 18.11.2010, ad oggetto: "Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187", n. 10 del 22.10.2010, ad oggetto "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari" e n. 4 del 07.07.2011, ad oggetto "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", nonché la delibera n. 556 del 31.05.2017 di aggiornamento della determinazione n. 4 del 07.07.2011;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 21.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025, e successive variazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025;

Visto il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 09.12.2022, con cui è stata approvata la nuova organizzazione dell'Ente, con decorrenza 1° gennaio 2023;

Richiamato il decreto sindacale n. 35 del 18.08.2022 con il quale l'ing. Raffaele Volpe è stato confermato alla direzione dell'Area Tecnica del Comune di Marcon;

Richiamato il decreto del Dirigente dell'Area Tecnica n. 6 del 16.01.2023, di conferimento all'arch. Alessandro Pamio dell'incarico di posizione organizzativa Settore V – Lavori pubblici e manutenzione – dal 16.01.2023, con le relative funzioni delegate;

Viste le determinazioni n. 468 del 07.09.2022 e n. 313 del 29.05.2023 del Dirigente dell'Area Tecnica, con cui, per specifiche attività, sono stati assegnati al dott. Rino Cenedese, il ruolo e le funzioni di RUP dei lavori di "Realizzazione nuovo Asilo Nido pubblico a Gaggio", ai sensi dell'art.10, comma 2, della Legge 79/2022;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché dall'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto e del Responsabile del Settore I – Contabilità e Bilancio;

Dato atto che a norma dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha espresso, in modalità informatica sull'apposita procedura gestionale, i pareri preventivo di regolarità tecnica;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni di cui in narrativa, qui integralmente richiamate:

1. di autorizzare l'impresa affidataria dei lavori in parola, GSE SRL di Paese (TV), a subappaltare le lavorazioni riguardanti l'esecuzione di lavori di realizzazione di opere murarie, getti e carpenterie, rientranti nella categoria prevalente OG1, alla ditta Pagotto Alfredo s.n.c., C.F./P.IVA n. 00896830262, con sede ad Arcade (TV), via Indipendenza, n. 58, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 438.841,80, di cui € 8.661,04 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;

2. di riservarsi il diritto alla revoca della presente autorizzazione, qualora venga accertato il difetto del requisito di cui al D.Lgs n. 190 del 6 novembre 2012, della ditta subappaltatrice Pagotto Alfredo s.n.c., C.F./P.IVA n. 00896830262, nonché di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge ai sensi del c. 3 dell'art. 92 del D. Lgs 159/2011, corrispondendo all'affidatario il corrispettivo delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di sanzionare la ditta GSE SRL di Paese (TV), appaltatrice dei lavori dell'opera denominata "PNRR NEXT GENERATION EU M4 C1 INV. 1.1.- "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PUBBLICO A GAGGIO". CUP: B35E21002950001. CIG: 98481137EF, con l'applicazione delle penali previste per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto;
3. di prendere atto che il pagamento del subappaltatore Pagotto Alfredo s.n.c., per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto autorizzato, avverrà da parte della ditta appaltatrice GSE SRL di Paese (TV), come stabilito dal contratto di subappalto trasmesso a questa Amministrazione Comunale, ed ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici;
4. di dare atto che, ai fini degli adempimenti per l'Amministrazione Trasparente, il presente atto esula dagli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'appaltatore, nonché al Direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per quanto di competenza;
6. di inviare il presente provvedimento al Settore V – Lavori Pubblici e Manutenzione, Servizio Lavori Pubblici, ed in particolare al R.U.P., per l'adozione dei successivi atti e provvedimenti di gestione, nonché per i conseguenti adempimenti di competenza.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati se indicati nel testo

Dirigente  
*Volpe Raffaele*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa